



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia

Servizio tutela da inquinamento
atmosferico, acustico
ed elettromagnetico

inquinamento@regione.fvg.it
tel + 39 040 3774058
fax + 39 040 3774513/4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**Modifiche alla disciplina AIA
introdotte dal dlgs 46/2014**

27 maggio 2014

Normativa

Decreto legislativo n.46 del 4 marzo 2014, in vigore dall'11 aprile 2014, è il decreto di recepimento della direttiva 2010/75/UE che ha riesaminato e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni derivanti da impianti industriali:

- la Direttiva 96/61/CE (sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, nota anche come Direttiva IPPC);
- la Direttiva 2001/80/CE sugli inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
- le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio;
- la Direttiva 1999/13/CE sui composti organici volatili;
- la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti

Principali Modifiche alla disciplina AIA

In linea generale la nuova normativa introduce un rafforzamento del concetto di Migliori Tecniche Disponibili e dei sistemi di monitoraggio e controllo. Nel dettaglio

1. Definizioni
2. Attività soggette ad AIA **
3. Contenuti della domanda
4. Procedura di autorizzazione
5. Contenuti dell'autorizzazione **
6. Autorizzazioni sostituite
7. Durata autorizzazioni **
8. Visite ispettive ARPA
9. Sanzioni **

2. Definizioni

- **Installazione**
è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore
- **Conclusioni sulle BAT:** documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea contenente le conclusioni sulle MTD e i BAT AEL, fungono da riferimento per le condizioni di autorizzazione
- **BAT AEL (Bat Associated Emission Levels):** livelli di emissione associati alle BAT. I valori limite di emissione imposti in autorizzazione non devono superare i BAT AEL, salvo deroghe.
- **Relazione di riferimento**

2. Attività soggette ad AIA

Il dlgs 46/2014 sostituisce l'allegato VIII che identifica le attività soggette ad AIA

Alcune nuove attività entrano in AIA

Alcune attività escono dall'AIA

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

1.4. Gassificazione o liquefazione di:

- a) carbone;
- b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio

- a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
- b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno (*ELIMINATO: forni rotativi*);
- c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

3.5. *Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.(ELIMINATO: e/o con una capacità di forno superiore a 4m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300kg/m³)*

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare (*ELIMINATO: di base*):

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche (*MODIFICATO: resine, epossidi*);

4.2 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare (*ELIMINATO: di base*):

4.4 Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi (*ELIMINATO: di base*)

4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi (*MODIFICATO: Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base*)

5. Rifiuti:

- *Ampliamento delle tipologie di recupero dei rifiuti pericolosi*
- *Incenerimento esteso a tutti i rifiuti non pericolosi*
- *Ampliamento delle tipologie di smaltimento dei rifiuti non pericolosi*

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.4.

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

- *Esclusione dell'attività di imballaggio*
- *Le materie prime possono essere già state oggetto di trasformazione*
- *I prodotti sono destinati sia al consumo umano che animale*
- *Definizione della soglia in caso di uso misto di materie prime e vegetali*

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della [*direttiva 91/271/CEE*](#), ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.”

Attività dell'allegato VIII oggetto di modifica

Art. 29 del dlgs 46/2014:

Le attività che rientrano in AIA ora devono presentare istanza AIA entro il **7 settembre 2014**.

Fino alla conclusione del procedimento AIA, le aziende continuano l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.

La mancata presentazione della domanda entro il termine configura il reato di esercizio in assenza di autorizzazione a cui consegue la chiusura dell'attività.

3. Contenuti della domanda

RELAZIONE DI RIFERIMENTO da presentare quando l'attività comporta l'utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, in caso di possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.

La relazione deve contenere almeno:

1. Uso attuale e uso passato del sito
2. Misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee

La relazione è necessaria al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività.

Le modalità per la redazione della relazione saranno definite da un Decreto Ministeriale

4.Procedura di autorizzazione

1. E' stato eliminato l'obbligo per il gestore di pubblicare l'annuncio pubblico
2. Rappresentante dell'autorità competente in materia di dlgs 334/1999 in CdS
3. Proposta di riesame da parte del Sindaco con motivato provvedimento e proposta di modifica dell'autorizzazione

5. Contenuti dell'autorizzazione

Valori limite di emissione:

1. non superano i BAT AEL indicati nelle BAT Conclusions
2. diversi dai BAT AEL in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni ma devono essere comunque rispettati i livelli di emissione associati alle MTD
3. più rigorosi dei BAT AEL per Piani o se imposti in altri provvedimenti che l'AIA non sostituisce
4. meno rigorosi dei BAT AEL in caso il gestore dimostri che l'applicazione dei BAT AEL comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali (allegato XII bis)

Contenuti dell'autorizzazione

Autocontrolli:

1. Controlli almeno ogni 5 anni sulle acque sotterranee
2. Controlli almeno ogni 10 anni per il suolo

Garanzie Finanziarie

Devono essere prestate delle garanzie finanziarie entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento.

Gli importi delle garanzie finanziarie saranno determinati con DM

6. Autorizzazioni sostituite

Nell'allegato IX è stata inserita l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato delle acque di Venezia

L'AIA sostituisce anche le comunicazioni ai sensi dell'art. 216 del dlgs 152/2006.

E 'stato eliminato l'inciso «ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste al capo V»

In caso di necessità di effettuare una comunicazione ai sensi dell'art. 216 dopo il rilascio di AIA, deve essere fatta una comunicazione di modifica dell'AIA.

7. Durata autorizzazioni

Riesame con valenza di rinnovo:

1. Entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT CONCLUSIONS
2. Entro 10 anni dal rilascio AIA o ultimo riesame
 - 12 anni per ISO 14001
 - 16 anni EMAS

Riesami in casi codificati tra cui:

le amministrazioni competenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro o in materia di dlgs 334/99 rilevano che la sicurezza di esercizio dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche

Sanzioni se il gestore non presenta le informazioni necessarie per il riesame entro un termine indicato dall'autorità competente

8. Visite ispettive ARPA

Frequenza delle visite ispettive:

1. Non superiore ad 1 anno per installazioni con rischi elevati
2. Non superiore ad 3 anni per installazioni con rischi meno elevati
3. Dopo 6 mesi nel caso in cui la visita precedente abbia messo in evidenza una grave inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Verbale di visita ispettiva:

Deve essere notificato all'azienda entro 2 mesi dalla visita in loco e deve contenere eventuali azioni da intraprendere

9. Sanzioni

Amministrative

- 1) Inosservanza delle prescrizioni salvo casi specifici
- 2) Mancata comunicazione di modifica non sostanziale
- 3) Mancata comunicazione ai sensi del 29 decies comma 1
- 4) Mancata comunicazione di incidenti ed imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente
- 5) Mancata comunicazione dei dati relativi alle emissioni
- 6) Mancata trasmissione entro il termine stabilito della documentazione integrativa richiesta in conferenza di servizi

Sanzioni

Penali

1. **Esercizio senza AIA**
2. **Violazione di prescrizioni**
 - a) relative ai valori limite di emissione
 - b) relative alla gestione rifiuti
 - c) relative agli scarichi recapitanti in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano
 - d) gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati
 - e) scarico di sostanze pericolose (tabella 5 e 3 dell'Allegato V alla parte III)
 - f) il superamento dei valori limite porta a superamento dei limiti della qualità dell'aria
 - g) utilizzo di combustibili non autorizzati
3. **Mancata comunicazione di modifica sostanziale**

Contatti

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale ambiente ed energia

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

Via Giulia 75/1 -34126 TRIESTE

- **ing. Luciano Agapito**
- tel: 040-3774058- fax: 040-3774410
- e-mail: luciano.agapito@regione.fvg.it

- **ing. Giorgia Glorioso**
- tel: 040-3774149- fax: 040-3774410
- e-mail: giorgia.glorioso@regione.fvg.it